



IL RETTORE

- VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario. (GU n. 10 del 14-1-2011 – Suppl. Ordinario n.11)”;
- VISTO il proprio Decreto n. 10 del 13.3.2012, con il quale è stato emanato il Regolamento Quadro dei Dipartimenti, e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il proprio Decreto n.543 del 08.07.2020 con quale, da ultimo, è stato emanato il Regolamento del Dipartimento di Scienze della Vita;
- VISTA la necessità di adeguare il suddetto Regolamento a quanto disposto con Decreto n. 16 del 22.01.2022: “Regolamento del “Sistema dei Musei e Orto Botanico dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia (MuseOmoRE)”, in relazione all’Orto Botanico, che diviene struttura afferente a MuseOmoRE, e quindi di riformulare l’Articolo 5 (Orto Botanico e Prefetto dell’Orto Botanico);
- RITENUTO di procedere d’ufficio in tal senso, in conformità alle delibere del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico (assunte rispettivamente in data 26.11.2021 e 20.12.2021), con le quali è stato approvato il nuovo “Regolamento del “Sistema dei Musei e Orto Botanico dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia (MuseOmoRE)”;

DECRETA

Articolo 1 – Nuovo regolamento del Dipartimento

E’ modificato il Regolamento del Dipartimento di Scienze della Vita, con la riformulazione dell’Articolo 5 (Orto Botanico e Prefetto dell’Orto Botanico).

Regolamento del Dipartimento di Scienze della Vita

TITOLO I - Principi Generali

Articolo 1

Il Dipartimento di Scienze della Vita

1. È istituito presso l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, con decreto del Rettore n. 31 del 6.6.2013, il Dipartimento di Scienze della Vita (DSV), che costituisce, ai sensi dell’art. 27 dello Statuto, una struttura di base dell’Ateneo, responsabile delle attività di ricerca scientifica, delle attività didattiche e formative, e delle attività rivolte all’esterno ad esse correlate ed accessorie. Il DSV raccoglie in un’unica struttura organizzativa scientifico-didattica le linee di ricerca e le attività formative riconducibili alle Scienze della Vita attive presso questo Ateneo. Il DSV si propone di armonizzare e rendere sinergiche le attività scientifico-didattiche rivolte allo studio degli organismi viventi e delle loro componenti a tutti i livelli di complessità e organizzazione, allo studio degli alimenti, del farmaco e dei prodotti per la salute, alle interazioni tra gli organismi e l’ambiente, e agli interventi e modifiche che, nel rispetto dei valori etici, sono volti a migliorarne il benessere e il raggiungimento di obiettivi sociali.
2. Il DSV è una struttura stabile che, incardinata presso la sede di Modena e dislocata sia sulla sede di Modena sia su quella di Reggio Emilia, opera nel rispetto del principio di pari dignità di entrambe le Sedi. Il personale che vi afferisce indica la Sede di appartenenza.

Articolo 2

Finalità del Dipartimento

1. Spetta al Dipartimento:

- a) *promuovere e coordinare le attività di ricerca istituzionali, nel rispetto dell'autonomia di ogni singolo Docente e Ricercatore e del suo diritto di accedere ai finanziamenti per la ricerca;*
- b) *promuovere e gestire iniziative e programmi di ricerca in collaborazione con Istituzioni di cultura e di ricerca e con Enti e imprese locali, nazionali ed internazionali;*
- c) *promuovere e gestire le attività didattiche relative ai Corsi di Studio mediante le proprie risorse umane e strumentali e approvare l'offerta formativa;*
- d) *promuovere iniziative nell'ambito delle attività didattiche per lo sviluppo di attività di tirocinio e di stage in collaborazione con Istituzioni di cultura e di ricerca e con Enti e imprese locali, nazionali ed internazionali;*
- e) *collaborare, nell'ambito delle proprie competenze disciplinari e linee di ricerca, ai Dottorati di Ricerca e ai Corsi di Specializzazione.*

Articolo 3

Autonomia amministrativa e gestionale del Dipartimento

1. *Il Dipartimento gode di piena autonomia amministrativa e gestionale nell'ambito delle risorse della struttura.*
2. *La gestione contabile e amministrativa del Dipartimento è disciplinata dalle norme del Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.*

Articolo 4

Composizione del Dipartimento

1. *Al Dipartimento afferisce un numero di Professori e Ricercatori non inferiore a trentacinque per consentire un'adeguata copertura delle attività didattiche e di ricerca, disponendo delle risorse necessarie per gestire almeno due Corsi di Studio o per contribuire in maniera determinante ad almeno un Corso magistrale a ciclo unico. Nel caso in cui il numero dei Professori e Ricercatori componenti il Dipartimento scenda al di sotto del limite minimo dei trentacinque, il Dipartimento dovrà essere sciolto, con delibera del Consiglio di Amministrazione assunta su iniziativa del Rettore e sentito il parere del Senato Accademico, a meno che, nel termine di un anno, il numero minimo dei componenti non venga reintegrato, ovvero siano in corso procedure di chiamata volte a garantire tale reintegrazione*
2. *Fanno parte del Dipartimento:*
 - a) *i Professori e i Ricercatori a tempo indeterminato e determinato afferenti ad esso;*
 - b) *il Personale Tecnico Amministrativo che al medesimo sia stato assegnato.*
3. *Qualora lo si reputi opportuno, in virtù della interdisciplinarietà e della complessità delle aree culturali presenti nel Dipartimento, si può prevedere, al solo fine dell'organizzazione interna e nel rispetto dell'autonomia di ogni singolo docente e ricercatore, la presenza di Sezioni/Aree scientifico-didattiche (di seguito Aree).*
 - a) *Le Aree sono prive di autonomia amministrativa e la loro presenza non implica modifiche nella composizione degli Organi di Dipartimento.*
 - b) *Le Aree rappresentate nel DSV, all'atto della sua costituzione, sono: Scienze Agro-alimentari, Biologia, Biotecnologie, Farmacia. Ciascuna Area è composta da tutti i Professori e Ricercatori afferenti all'Area stessa.*
 - c) *Le Aree esprimono parere consultivo obbligatorio, ma non vincolante, al Consiglio del Dipartimento su:*
 - *programmazione scientifica e didattica;*
 - *richiesta di posti di ruolo di personale docente e non docente;*
 - *altri argomenti di natura organizzativo-gestionale di loro specifico interesse.*
 - d) *Ciascuna Area, per la composizione della Giunta, indica al Direttore due tra i suoi docenti e ricercatori afferenti al Dipartimento, uno dei quali individuato tra i Presidenti di Corso di Studio di pertinenza dell'Area stessa.*
 - e) *L'attivazione di una nuova Area scientifico-didattica avviene con delibera del Consiglio di Dipartimento assunta a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, previa presentazione di motivata richiesta da*

parte di almeno 20 Docenti e Ricercatori.

- f) *Le riunioni delle Aree sono convocate dal Direttore del Dipartimento con Ordine del Giorno proposto dalla Giunta o dal Direttore, oppure su richiesta di almeno un quinto degli afferenti all'Area. La convocazione, comunicata a ciascun componente dell'Area a mezzo avviso per posta elettronica, deve avvenire con almeno cinque giorni di anticipo sulla data fissata salvo motivi d'urgenza, nel qual caso il termine di convocazione è ridotto a un solo giorno.*
- g) *La riunione è coordinata da uno dei rappresentanti dell'Area nella Giunta. Sarà cura del medesimo far pervenire relazione scritta al Direttore del Dipartimento, il quale provvederà a pubblicizzarne adeguatamente il contenuto.*
- h) *L'eventuale trasferimento di un Docente o Ricercatore ad altra Area avviene, trascorso almeno un anno di permanenza nell'Area, sentito il parere del Direttore del Dipartimento, dell'Area di provenienza e di quella di destinazione, con delibera del Consiglio di Dipartimento.*
- i) *I Professori e i Ricercatori del Dipartimento dichiarano di afferire ad una specifica Area secondo quanto disposto dal presente regolamento.*

Articolo 5

Prefetto dell'Orto Botanico

1. ***E' istituita la figura del Prefetto, designato dal Consiglio di Dipartimento su proposta del Direttore tra i Professori o Ricercatori dei settori scientifico-disciplinari botanici, referente del Dipartimento per l'Orto Botanico nel Comitato Scientifico di MuseOmoRE.***

Articolo 6

L'afferenza al Dipartimento

1. *Al Dipartimento afferiscono Professori, Ricercatori e Personale Tecnico Amministrativo, nonché, ai fini della partecipazione agli Organi collegiali e senza che occorra specifica domanda:*
 - a) *gli Studenti iscritti ai Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale ricompresi nell'offerta formativa del Dipartimento. Gli Studenti iscritti a Corsi interdipartimentali si considerano afferenti al Dipartimento di riferimento del Corso. In tal caso, l'afferenza cessa de iure con il conseguimento della Laurea o Laurea Magistrale, o comunque con la perdita dello status di Studente;*
 - b) *gli iscritti a corsi o scuole di Dottorato di ricerca che abbiano presentato opzione di afferenza al Dipartimento, secondo le modalità stabilite dal Regolamento dei Dottorati; in tal caso, l'afferenza cessa de iure con il conseguimento del titolo di dottorato o comunque con la perdita dello status di Studente;*
 - c) *il personale non strutturato assegnato al Dipartimento, identificato fra i titolari di incarichi retribuiti previsti dalla normativa vigente di durata non inferiore a 12 mesi. In tal caso, l'afferenza cessa de iure con il termine dell'incarico;*
 - d) *i titolari di assegno di ricerca attivato e finanziato dal Dipartimento: in tal caso l'afferenza cessa de iure al termine del relativo contratto di collaborazione ad attività di ricerca;*
 - e) *gli iscritti alle Scuole di Specializzazione attivate presso il Dipartimento, in tal caso l'afferenza cessa de iure con il conseguimento del titolo o, comunque, con la perdita dello status di Studente.*
2. *I Professori ed i Ricercatori a tempo indeterminato, che intendano afferire al Dipartimento, devono indicare nella domanda di afferenza al Dipartimento anche l'Area di preferenza e la sede.*

Articolo 7

Trasferimento ad altro Dipartimento

1. *I Professori ed i Ricercatori a tempo indeterminato che intendano trasferirsi ad altro Dipartimento **presentano** domanda di cambio di afferenza al Direttore del DSV, al Direttore del Dipartimento presso cui intendono trasferirsi e, per conoscenza, al Rettore, decorso un periodo, non inferiore a tre anni dalla data di ultima afferenza al*

- dipartimento; detto periodo decorre indipendentemente dalla nomina in un nuovo ruolo. I Consigli dei due Dipartimenti interessati, entro 30 giorni dalla ricezione della domanda, devono esprimere parere, a maggioranza assoluta dei Professori e Ricercatori a tempo indeterminato componenti i Consigli stessi. Detti pareri dovranno essere motivati, con riferimento alle scelte di programmazione effettuate nonché alle modifiche sostanziali che il trasferimento comporta sul piano organizzativo, finanziario e scientifico/culturale, sull'offerta formativa e sui requisiti minimi di cui al precedente articolo 4.
2. In caso di pareri positivi, il trasferimento è disposto dal Rettore con proprio Decreto da adottarsi entro 30 giorni dalla ricezione dei pareri. Il trasferimento avrà effetto dal 1 giorno del mese successivo all'emanazione del decreto.
 3. In caso di parere negativo del Dipartimento di appartenenza, qualora dalla motivazione del provvedimento non risulti con evidenza l'incidenza essenziale della permanenza del Professore o Ricercatore a tempo indeterminato ai fini del mantenimento dell'offerta formativa e della sussistenza dei requisiti minimi di cui al precedente art. 4, l'interessato potrà richiedere con apposita istanza l'intervento del Rettore. Il Rettore, sentito l'interessato ed il Direttore del Dipartimento di appartenenza, può accogliere l'istanza e autorizzare il trasferimento in caso di parere favorevole del Dipartimento di destinazione.
 4. In caso di parere negativo del Dipartimento di destinazione, l'interessato potrà presentare analoga domanda presso altro Dipartimento. Qualora entro tre mesi dalla prima domanda nessun Consiglio di Dipartimento abbia deliberato in senso favorevole, l'afferenza sarà disposta d'ufficio dal Rettore, sentito l'interessato ed i Direttori dei Dipartimenti destinatari della domanda.
 5. Non è ammessa la presentazione di domanda di trasferimento nel periodo intercorrente tra l'indizione delle elezioni del Direttore del Dipartimento di appartenenza o di destinazione e le votazioni relative. Le eventuali procedure in corso sono sospese nel medesimo periodo.
 6. Per quanto riguarda i ricercatori a tempo determinato, il Dipartimento di afferenza è indicato nel relativo contratto e non è consentito proporre domanda di trasferimento.

TITOLO II - Gli Organi del Dipartimento

Articolo 8 Gli organi del Dipartimento

1. Sono organi del Dipartimento:
 - a) il Consiglio;
 - b) il Direttore;
 - c) la Giunta;
 - d) la Commissione Paritetica Docenti-Studenti.

Articolo 9 Composizione del Consiglio

1. Il Consiglio di Dipartimento è composto da:
 - a) tutti i Professori e Ricercatori afferenti al Dipartimento;
 - b) una rappresentanza del Personale Tecnico Amministrativo nella misura di almeno il 50% del personale stesso;
 - c) una rappresentanza degli Studenti dei Corsi di studio, di Dottorato e dei Corsi di Specializzazione nella misura di almeno il 15% dei Professori e dei Ricercatori;
 - d) almeno un rappresentante degli Assegnisti e, se presenti, un rappresentante dei Titolari di contratti di incarichi retribuiti in base alla normativa vigente di durata non inferiore a 12 mesi;
 - e) un Responsabile Amministrativo del Dipartimento senza diritto di voto e con funzioni di segretario verbalizzante.

Articolo 10

Durata della carica

1. I rappresentanti del Personale Tecnico Amministrativo durano in carica tre anni accademici.
2. I rappresentanti degli Studenti dei Corsi di Studio, di Dottorato e dei Corsi di Specializzazione durano in carica due anni accademici e non possono essere rieletti consecutivamente più di una volta.
3. I rappresentanti degli Assegnisti e, ove presenti, dei Titolari di incarichi retribuiti in base alla normativa vigente di durata non inferiore a 12 mesi durano in carica un anno accademico e non possono essere rieletti consecutivamente più di una volta.

Articolo 11

Attribuzioni del Consiglio

1. Spetta al Consiglio di Dipartimento, secondo quanto stabilito dal Regolamento Didattico di Ateneo ed in conformità ai criteri generali fissati dal Consiglio di Amministrazione:
 - a) promuovere e coordinare le attività di ricerca istituzionali ed i programmi di ricerca in collaborazione con Istituzioni di cultura e di ricerca, Enti e imprese locali, nazionali ed internazionali nel rispetto dell'autonomia di ogni singolo Docente e del diritto di questi di accedere ai finanziamenti per la ricerca. Il Consiglio esprime parere sui progetti di ricerca presentati dagli afferenti al Dipartimento verificandone la compatibilità con le strutture e le attività dipartimentali, nonché l'eventuale esistenza di conflitti di interesse interni al Dipartimento, sia che i relativi fondi siano gestiti dal Dipartimento, sia nel caso in cui siano gestiti da Enti esterni, per attività che si svolgono nel Dipartimento;
 - b) definire i criteri generali per l'utilizzazione dei fondi a disposizione del Dipartimento;
 - c) approvare i contratti e le convenzioni per l'acquisizione di beni e servizi, nonché di ricerca, di consulenza e di spin-off, nell'ambito della propria competenza;
 - d) svolgere analisi periodiche volte ad accertare i risultati raggiunti e l'efficienza ottenuta nell'uso delle risorse;
 - e) istituire una Giunta di Dipartimento;
 - f) collaborare con gli Enti e gli Organi competenti all'attivazione di programmi di formazione e qualificazione professionale;
 - g) proporre l'attivazione, la modifica o la soppressione di Corsi di Studio o di Alta Formazione;
 - h) istituire i Consigli di Corso di Studio, oppure nominare il Responsabile del Corso di Studio, definendone le funzioni;
 - i) organizzare, coordinare e gestire le attività didattiche dei Corsi di Studio e di Formazione, le attività di tutorato e di orientamento, le attività culturali e le altre attività rivolte all'esterno che per legge o per statuto spettano ai Dipartimenti;
 - j) proporre la stipula di contratti per attività di insegnamento di cui all'articolo 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
 - k) in funzione della complessità dell'offerta formativa, deliberare l'eventuale istituzione di una Commissione dei Presidenti di Consiglio di Corso di Studio di cui all'art. 23 quale organismo di coordinamento didattico dei Corsi di Studio e Formazione, ivi compresi i Consigli dei Corsi di Studio di cui all'art. 34 dello Statuto;
 - l) predisporre piani annuali e triennali di sviluppo delle attività per la programmazione degli obiettivi e dei fabbisogni di risorse umane, materiali e finanziarie del Dipartimento, previa valutazione dell'adeguatezza delle richieste con gli obiettivi attesi e della coerenza con le esigenze e la programmazione triennale dell'Ateneo. E', inoltre, soggetta a valutazione periodica la rendicontazione dell'impiego delle risorse acquisite e dei risultati raggiunti;
 - m) formulare, per quanto di proprio specifico interesse, le richieste di Personale Docente e Ricercatore sulla base dei piani di sviluppo della ricerca e delle esigenze didattiche;
 - n) presentare richieste di Personale Tecnico Amministrativo, di budget economico, di strutture e di spazi in funzione dell'attività di ricerca e didattica svolta e programmata, nonché dei servizi di supporto alla didattica;
 - o) provvedere alla chiamata e all'utilizzazione dei posti di Professore e di Ricercatore assegnati al Dipartimento, assicurando la copertura degli insegnamenti attivati e sovrintendendo al buon andamento delle attività

- didattiche, sentita la Commissione Paritetica Docenti-Studenti; il Consiglio formula la proposta di chiamata al Consiglio di Amministrazione, che delibera in merito;*
- p) deliberare sull'afferenza al Dipartimento e sul trasferimento ad altro Dipartimento dei Professori e Ricercatori che ne abbiano fatto richiesta;*
- q) esprimere parere sulle richieste di cambio di Settore Scientifico Disciplinare / Settore Concorsuale;*
- r) approvare la composizione della Commissione Paritetica Docenti-Studenti;*
- s) deliberare in merito all'articolazione in Sezioni/ Aree scientifico-didattiche, e conseguentemente deliberare in merito all'istituzione e/ o alla disattivazione delle Sezioni/ Aree;*
- t) approvare, su proposta del Direttore o della Giunta, l'istituzione di Commissioni Dipartimentali incaricate di studiare specifiche materie pertinenti l'attività del Dipartimento. Per ciascuna Commissione la delibera di istituzione dovrà precisare la composizione, la durata e la materia responsabilità della Commissione. Ciascuna Commissione nominerà un coordinatore che riferirà in Consiglio e/o alla Giunta sulle conclusioni raggiunte;*
- u) deliberare l'eventuale afferenza ad una Scuola di Ateneo;*
- v) deliberare la richiesta di istituzione di Dottorati di ricerca che dovranno avere sede amministrativa presso il Dipartimento o l'adesione a Dottorati di ricerca aventi sede amministrativa presso altro Ateneo o altra struttura del medesimo Ateneo, nonché il rinnovo dell'istituzione o dell'adesione per i successivi cicli, ed esprimere parere sulle relative convenzioni;*
- w) formulare al Senato e al Consiglio di Amministrazione la proposta di istituzione di Centri Interdipartimentali di ricerca, Scuole di Specializzazione, Master e Corsi di Perfezionamento;*
- x) approvare, a maggioranza assoluta, il Regolamento di Dipartimento;*
- y) esercitare ogni altra attribuzione che sia demandata dalla Legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti.*

Articolo 12

Delibere limitate ad alcune componenti del Consiglio

- 1. Le delibere di cui al punto o) dell'articolo precedente, a seconda che riguardino i soli Professori di ruolo di prima fascia o i Professori di ruolo di seconda fascia, sono adottate dal Consiglio di Dipartimento nella composizione limitata alla fascia corrispondente e a quelle superiori e sono adottate a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. Per quanto riguarda i Ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, lettera b) vale quanto disposto dalla normativa vigente.*
- 2. Le delibere di cui ai punti g), p), q) sono adottate dal Consiglio di Dipartimento a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto e nella composizione limitata ai soli Professori (di ruolo e a tempo determinato) ed ai Ricercatori (a tempo indeterminato e a tempo determinato di cui all'art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, lettera b)*

Articolo 13

Riunioni del Consiglio

- 1. Il Consiglio è convocato dal Direttore in via ordinaria almeno quattro volte l'anno per i seguenti adempimenti:*
 - per discutere ed approvare l'offerta formativa e gli adempimenti che ne discendono;*
 - per discutere ed approvare i programmi di sviluppo.*
- 2. Il Consiglio è, inoltre, convocato in via straordinaria in caso di necessità o urgenza ravvisati dal Direttore o dalla Giunta o se ne fa richiesta almeno un quinto dei membri del Consiglio. In tal caso, il Consiglio deve essere convocato entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta.*
- 3. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti; nel computo per determinare la maggioranza non si considerano coloro i quali abbiano giustificato la loro assenza.*
- 4. L'impedimento a partecipare alle riunioni deve essere comunicato in forma scritta prima delle riunioni medesime. E' ammesso l'uso della posta elettronica.*
- 5. Salvo i casi in cui la Legge, lo Statuto o i Regolamenti prescrivano una maggioranza qualificata, le delibere sono*

- adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Direttore del Dipartimento.*
- 6. Nessuno può prendere parte al voto sulle questioni che lo riguardano personalmente o che riguardano suoi parenti e affini entro il quarto grado.*
 - 7. Le delibere, prima di essere poste in votazione, sono brevemente illustrate dal Presidente della riunione o da uno dei componenti del Consiglio che sia stato designato relatore. Le eventuali richieste di intervento sono registrate dal Presidente il quale concede la parola ai richiedenti secondo l'ordine delle richieste. La durata degli interventi sarà disciplinata dal Presidente della riunione.*
 - 8. Esaurito il dibattito, il Presidente procede alla eventuale riformulazione della delibera secondo il risultato del dibattito e la pone in votazione. In questa fase sono possibili interventi per sola dichiarazione di voto. Tali interventi non possono di norma eccedere i due minuti e, ove ne sia richiesta la integrale riproduzione in verbale dei medesimi, va consegnata apposita redazione scritta al segretario verbalizzante.*

Articolo 14

Verbalizzazione delle riunioni del Consiglio

- 1. L'ordine del giorno delle riunioni e gli atti del Consiglio sono pubblici.*
- 2. Un punto all'ordine del giorno riguarderà di regola l'approvazione del verbale della riunione precedente, tuttavia, le delibere sono comunque immediatamente esecutive (salvo diversa disposizione riportata nella delibera stessa).*
- 3. Il Responsabile Amministrativo del Dipartimento incaricato della verbalizzazione provvede alla registrazione delle riunioni su supporto digitale, previo avviso ai convenuti della registrazione in atto. La redazione per iscritto del verbale può essere effettuata successivamente alla riunione. In tale fattispecie, il Segretario prende nota sommaria degli interventi, riportando un sunto degli interventi medesimi per mostrare l'iter della discussione e le motivazioni della decisione finale. Ciascun componente del Consiglio di Dipartimento può, comunque, far inserire a verbale l'opinione che ha espresso fornendone al Segretario, per iscritto, il testo autentico prima della sua approvazione definitiva.*
- 4. In caso di impedimento del Responsabile Amministrativo incaricato della verbalizzazione, il Direttore dispone l'affidamento delle funzioni di segretario verbalizzante ad altro componente del Consiglio, prima dell'inizio della riunione.*
- 5. I verbali, sottoscritti dal Direttore e dal Responsabile Amministrativo, sono conservati in formato cartaceo e su supporto digitale.*

Articolo 15

Modalità di convocazione del Consiglio

- 1. Il Consiglio deve essere convocato con almeno cinque giorni di anticipo sulla data fissata per la riunione, salvo motivi d'urgenza, nel qual caso il termine di convocazione si riduce a ventiquattro ore.*
- 2. La convocazione è inviata, con il relativo Ordine del giorno, a ciascun componente del Consiglio a mezzo lettera o comunicazione di posta elettronica.*

Articolo 16

Delega del Consiglio alla Giunta

- 1. Il Regolamento di Dipartimento determina, in caso di delega di funzioni dal Consiglio alla Giunta, i contenuti e i limiti di tale delega. Sono compiti comunque non delegabili, salvo ulteriori delimitazioni fissate dal regolamento di Dipartimento:*
 - a) le delibere sulla programmazione didattica, sull'afferenza ad una Scuola di Ateneo e sui piani di cui all'art. 27, comma 7, dello Statuto;*
 - b) le delibere sulla chiamata e l'utilizzazione dei posti di Professore e di Ricercatore assegnati al Dipartimento;*
 - c) l'approvazione dei documenti di programmazione;*
 - d) l'approvazione del Regolamento di Dipartimento;*
- 2. Il Consiglio può delegare la Giunta in merito alle seguenti attività:*
 - a) la valutazione e l'approvazione di contratti e convenzioni inerenti l'attività di ricerca e di servizio anche per*

conto terzi, in conformità agli indirizzi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, nonché alla messa a disposizione delle risorse necessarie per attuare le convenzioni e i contratti stipulati dal Dipartimento, direttamente o tramite l'Università;

- b) l'assegnazione del Personale Tecnico Amministrativo alle diverse attività delle strutture;*
- c) le spese e l'utilizzo dei fondi della dotazione del Dipartimento per importi superiori a € 1.000,00 in conformità alle disposizioni del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;*
- d) attribuzioni di prestazioni di opera occasionali e professionali, nonché forme di incarichi retribuiti previsti dalla normativa vigente;*
- e) contratti, convenzioni e relativi aggiornamenti e rinnovi con Enti pubblici e privati;*
- f) nomina di commissioni elettorali e date delle votazioni corrispondenti;*
- g) giudizio di fattibilità di progetti di ricerca in relazione a richieste di anticipi e/o finanziamento;*
- h) patrocinio a congressi;*
- i) accettazione di donazioni o contributi da parte di terzi;*
- j) approvazione degli scarichi inventariali e della dismissione di automezzi o attrezzature;*
- k) approvazioni delle domande di laureati frequentatori;*
- l) attivazione di assegni di ricerca a totale carico del proponente e relativi rinnovi;*

Le deleghe alla Giunta sono disposte annualmente mediante delibera omnibus e potranno essere revocate e/o modificate in seguito a richiesta motivata da parte del Consiglio.

Articolo 17

Il Direttore di Dipartimento

- 1. Il Direttore di Dipartimento è eletto tra i Professori di prima fascia afferenti al Dipartimento ed è nominato con Decreto del Rettore. La carica ha durata triennale, rinnovabile per un solo mandato consecutivo. In caso di documentata indisponibilità di Professori di ruolo di prima fascia, l'elettorato passivo per la carica di Direttore di Dipartimento è esteso ai Professori di seconda fascia.*
- 2. Le modalità di elezione del Direttore di Dipartimento sono determinate dal Regolamento Elettorale di Ateneo.*
- 3. La carica di Direttore di Dipartimento, fermo quanto previsto dall'art. 3 del Regolamento Elettorale di Ateneo, è incompatibile con quella di componente del Consiglio di Amministrazione e Presidente o Componente del Nucleo di Valutazione.*
- 4. La compatibilità del regime prescelto dal candidato eletto con la carica di Direttore viene stabilita in riferimento alle disposizioni legislative vigenti.*
- 5. Il Direttore può avanzare richiesta motivata al fine di ottenere una limitazione dall'attività didattica per tutta la durata in carica. La limitazione, deliberata ai sensi dell'art. 47 dello Statuto, è disposta dal Rettore con apposito decreto.*
- 6. In caso di impedimenti o dimissioni, al fine di garantire la prosecuzione delle attività amministrativo-gestionali, al Direttore subentra temporaneamente in carica il Vicedirettore. In caso di dimissioni del Direttore, queste devono essere accettate dal Consiglio di Dipartimento e notificate al Rettore. Il Decano provvede quindi ad avviare, con tempestività, l'iter procedurale di cui al precedente comma 2. Il Vicedirettore assolve il ruolo di Direttore pro tempore fino all'elezione del nuovo Direttore.*

Articolo 18

Attribuzioni del Direttore del Dipartimento

- 1. Il Direttore ha la rappresentanza del Dipartimento e presiede il Consiglio e la Giunta.*
- 2. Spetta al Direttore di Dipartimento, in attuazione delle delibere del Consiglio e con la collaborazione della Giunta:*
 - a) promuovere le attività del Dipartimento;*
 - b) vigilare sull'osservanza delle Leggi, dello Statuto e dei Regolamenti;*
 - c) tenere i rapporti con gli Organi Accademici;*
 - d) esercitare ogni altra attribuzione che gli sia demandata dalle Leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti.*

3. Per tutti gli adempimenti di carattere amministrativo, finanziario e contabile il Direttore è coadiuvato dal Responsabile Amministrativo del Dipartimento, secondo le modalità previste dal Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità.
4. Il Direttore può, per motivi di urgenza, approvare richieste di finanziamento a Enti pubblici o privati presentate dagli afferenti al Dipartimento, previa verifica della compatibilità delle stesse con le strutture e le attività dipartimentali, nonché dell'esistenza di eventuali conflitti di interesse interni al Dipartimento. Il Direttore è comunque tenuto a dare comunicazione di dette richieste al Consiglio e a richiederne, ove necessario, l'approvazione e ratifica.

Articolo 19

Il Vicedirettore del Dipartimento

1. Il Direttore designa tra i professori di ruolo un Vicedirettore che lo sostituisce in tutte le sue funzioni in caso di impedimento o assenza secondo quanto definito all'articolo 17 comma 6 del presente Regolamento. Se il Dipartimento è dislocato su entrambe le sedi dell'Ateneo (Modena e Reggio Emilia), il Vicedirettore dovrà essere designato tra i Professori di ruolo della sede diversa da quella di appartenenza del Direttore.
2. Il Vicedirettore è nominato con Decreto del Rettore.

Articolo 20

La Giunta del Dipartimento

1. Il Consiglio di Dipartimento delibera la costituzione della Giunta di Dipartimento.
2. La Giunta di Dipartimento coadiuva il Direttore, con funzioni istruttorie, di coordinamento e decisorie nei limiti delle deleghe conferite.
3. La composizione della Giunta di Dipartimento, le sue attribuzioni ed il suo funzionamento sono disciplinati dal Regolamento di Dipartimento.
4. Fanno parte della Giunta di Dipartimento:
 - a) il Direttore;
 - b) il Vicedirettore senza diritto di voto;
 - c) due rappresentanti per ciascuna Area scientifico-didattica del Dipartimento, uno dei quali è Presidente di uno dei Consigli di Corso di Studio di pertinenza della stessa Area;
 - d) due rappresentanti del Personale Tecnico Amministrativo: uno appartenente all'area amministrativa e amministrativa-gestionale, l'altro appartenente all'area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati e socio-sanitaria;
 - e) il personale Docente e Ricercatore dovrà essere rappresentato in Giunta da almeno un Professore di prima fascia, un Professore di seconda fascia ed un Ricercatore; qualora tra i rappresentanti di Area una di queste categorie non sia rappresentata, il Consiglio provvederà all'interno della categoria mancante alla nomina di un rappresentante in Giunta.
 - f) almeno un rappresentante degli Studenti che fanno parte del Consiglio di Dipartimento;
 - g) alla Giunta di Dipartimento partecipa senza diritto di voto il Responsabile Amministrativo, con funzioni di segretario verbalizzante.
5. La Giunta di Dipartimento è nominata dal Consiglio di Dipartimento su proposta del Direttore. I rappresentanti di Area sono indicati al Direttore secondo quanto stabilito dall'articolo 4– comma 3 del presente Regolamento.
6. La carica di componente della Giunta ha durata triennale ed è rinnovabile consecutivamente una sola volta.
7. In caso di quiescenza, dimissioni, cessazione del ruolo od impedimento oggettivo all'esercizio delle funzioni di membro della Giunta, il Direttore provvede alla sostituzione del membro uscente, nel rispetto delle rappresentanze di cui al comma 4. Il mandato del nuovo membro termina comunque allo scadere del mandato della Giunta.
8. La Giunta è convocata per posta elettronica dal Direttore o su esplicita richiesta motivata di un terzo dei suoi membri, almeno cinque giorni prima della seduta. In caso di particolare e motivata urgenza il preavviso può essere limitato, su decisione del Direttore, ad almeno 24 ore prima. La Giunta deve essere di norma convocata

- quando sia stato o debba essere convocato il Consiglio.*
9. *Le sedute della Giunta sono valide se è presente la maggioranza degli aventi diritto al voto esclusi gli assenti giustificati. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Direttore. L'impedimento a partecipare alle riunioni deve essere comunicato in forma scritta prima della riunione medesima. Delle riunioni della Giunta viene redatto verbale a cura del Responsabile Amministrativo del Dipartimento o, in caso di impedimento del Responsabile Amministrativo, da un segretario verbalizzante individuato dal Direttore, prima dell'inizio della riunione, tra uno dei membri della Giunta.*
 10. *Nell'ipotesi in cui la Giunta sia chiamata a esprimere parere su una delibera che il Consiglio debba adottare con maggioranza qualificata, la delibera della Giunta dovrà essere adottata con la medesima maggioranza.*
 11. *L'ordine del giorno delle riunioni e gli atti della Giunta sono pubblici.*
 12. *Il Responsabile Amministrativo del Dipartimento provvede alla verbalizzazione delle riunioni: la redazione per iscritto del verbale può essere effettuata successivamente alla riunione, utilizzando la registrazione della riunione medesima. I verbali possono essere consultati da parte dei membri del Consiglio sul sito web del Dipartimento mediante accesso riservato. Il verbale è approvato all'inizio della seduta successiva, ma le deliberazioni sono immediatamente esecutive.*
 13. *I verbali, sottoscritti dal Direttore e dal Responsabile Amministrativo, sono conservati e numerati in formato cartaceo e su supporto digitale.*

Art.21

La Commissione Paritetica Docenti-Studenti

1. *La Commissione Paritetica Docenti-Studenti, istituita presso il Dipartimento, è competente a svolgere attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica, nonché dell'attività di servizio agli Studenti da parte dei Professori e dei Ricercatori; ad individuare indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse; a formulare pareri sull'attivazione e la soppressione di Corsi di Studio. La Commissione Paritetica redige una relazione annuale che contiene proposte per il miglioramento della qualità e dell'efficacia delle strutture didattiche.*
2. *La Commissione Paritetica Docenti-Studenti è composta da un numero pari di Docenti e Studenti, secondo modalità stabilite dal Consiglio di Dipartimento, nel rispetto delle normative vigenti. Ove possibile, la componente studentesca dovrà essere rappresentativa dei diversi Corsi di Studio afferenti al Dipartimento. Non possono far parte della Commissione Paritetica Docenti-Studenti i Presidenti dei Consigli di Corso di Studio (o figure equivalenti), i Direttori di Dipartimento, i Presidenti di Facoltà e i Responsabili di Qualità del Dipartimento.*
3. *La carica, per quanto riguarda la Componente Docente della Commissione, ha durata triennale ed è rinnovabile consecutivamente una sola volta.*
4. *Le modalità di nomina degli Studenti nella Commissione Paritetica sono previste con Decreto Rettorale, in mancanza di idonea previsione del Consiglio di Dipartimento.*
5. *La partecipazione all'organo non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.*

TITOLO III - Gli Organi del Corso di Studio

Art. 22

Consigli dei Corsi di Studio

1. *L'organizzazione, il coordinamento e la valutazione dell'attività didattica dei Corsi di Studio del Dipartimento sono di pertinenza dei Consigli dei Corsi di Studio, qualora il Dipartimento ne abbia disposto l'istituzione. I Consigli di Corso di Studio hanno funzioni consultive e propositive nei confronti del Direttore di Dipartimento, del Consiglio di Dipartimento o della Scuola, ove istituita. I Consigli di Corso di Studio sono competenti a deliberare in merito ai provvedimenti relativi alle carriere degli studenti.*
2. *I Consigli dei Corsi di Studio del Dipartimento sono composti dai Docenti e Ricercatori che svolgono attività didattica nel Corso, dal Personale Tecnico-Amministrativo che svolge funzioni inerenti al Corso stesso e da una*

rappresentanza degli studenti iscritti, in numero non inferiore al 15% del numero totale dei componenti il Consiglio.

Articolo 23

Il Presidente del Consiglio di Corso di Studio

1. Il Presidente del Consiglio di Corso di Studio sovrintende al buon funzionamento del Corso di Studio, rappresentandolo sia a livello di Ateneo sia a livello di conferenze nazionali, ove istituite. Può far parte della Giunta di Dipartimento e degli Organi deliberanti delle Scuole di Ateneo.
2. Il Presidente del Consiglio di Corso di Studio viene eletto fra i Professori di ruolo, ovvero, in caso di indisponibilità documentata dei Professori di ruolo, fra i Ricercatori a tempo indeterminato che ne fanno parte, secondo modalità stabilite dal Regolamento Elettorale di Ateneo. Ha mandato triennale, rinnovabile consecutivamente una sola volta, ed è nominato con Decreto del Rettore.
3. Qualora la complessità delle attività didattiche afferenti al Dipartimento lo richieda, i Presidenti dei Consigli di Corso di Studio, ai fini di un migliore coordinamento, possono organizzarsi in una Commissione dei Presidenti di Consiglio di Corso di Studio.
 - a) La Commissione, ove istituita, è presieduta da un Coordinatore eletto dalla Commissione tra i suoi componenti. Il Direttore può essere convocato alle riunioni della Commissione, cui partecipa senza diritto di voto.
 - b) Sono compiti della Commissione:
 - monitorare e coordinare le attività didattiche dei Corsi di Studio attivi nel Dipartimento, le attività di tutorato e di orientamento;
 - esprimere parere consultivo e/o formulare eventuali proposte di attivazione o disattivazione di Corsi di Studio;
 - promuovere iniziative nell'ambito delle attività didattiche in collaborazione con Istituzioni di cultura e di ricerca, Enti e imprese locali, nazionali e internazionali.

La Commissione si riunisce su convocazione del Coordinatore in via ordinaria almeno una volta l'anno o quando questi ne ravvisi l'opportunità, entro i termini previsti dalla normativa vigente per discutere ed esprimere un parere circa l'offerta formativa. La Commissione può essere inoltre convocata in via straordinaria dal Direttore, o dalla Giunta o qualora ne facciano richiesta almeno tre dei suoi membri.

Articolo 24

Il Responsabile di Corso di Studio

1. Nel caso in cui non sia costituito il Consiglio di Corso di Studio, le attribuzioni del Presidente vengono esercitate dal Responsabile del Corso di Studio, che è designato dal Consiglio di Dipartimento su proposta del Direttore e nominato con Decreto del Rettore.
2. Per la durata in carica e i requisiti di nomina valgono le disposizioni di cui all'art. 23 relativo al Presidente di Consiglio di Corso di Studio.

TITOLO IV - Assicurazione della qualità

Art. 25

Il Responsabile di Qualità del Dipartimento (RQD)

1. Il RQD fornisce supporto e consulenza nel campo dell'assicurazione di qualità della didattica, della ricerca e della terza missione dipartimentale ed è responsabile del collegamento tra Dipartimento e Presidio di Qualità d'Ateneo.
2. Il RQD viene nominato dal Consiglio di Dipartimento su proposta del Direttore, in accordo con il Presidio di Qualità d'Ateneo. L'incarico è incompatibile con la carica di Presidente (o figura equivalente) di Corso di studio, componente della Commissione Paritetica Docenti-Studenti, Direttore di Dipartimento/Presidente di Facoltà. La carica ha durata triennale ed è rinnovabile consecutivamente una volta sola.

Qualora il Dipartimento si avvalga dell'ausilio di una Commissione Qualità, il RQD, di norma, la coordina e la presiede.

TITOLO V - Norme finali

Articolo 26

Pubblicità del Regolamento

Il presente Regolamento sarà reso noto mediante pubblicazione all'albo dell'Università. Esso sarà altresì pubblicato sul sito web di Ateneo e affisso nei locali della Segreteria di ogni Dipartimento a partire dal giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo dell'Università.

Articolo 27

Emanazione ed entrata in vigore del Regolamento

Il presente Regolamento, che sostituisce ogni altra precedente disposizione, è approvato dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, sarà emanato con decreto del Rettore ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo dell'Università.

Art. 2 –Pubblicità

Il presente decreto verrà pubblicato all'Albo online di Ateneo ai sensi della Legge 18 giugno 2009, n. 69, art. 32.

IL RETTORE

(Prof. Carlo Adolfo PORRO)

Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs: n. 82/2005